



WEBINAR D.L. "RILANCIO ITALIA"

L'IMPATTO SUL PROCESSO TRIBUTARIO
Venerdì 22 giugno 2020, dalle ore 11.00 alle 13,00



IL PROGRAMMA

- Il differimento della notifica degli atti tributari e la sospensione dei termini
- Accertamento con adesione e altre misure deflattive
- La trattazione dell'udienza da remoto

Saluti

dott. Vincenzo Moretta
avv. Antonio Tafuri
dott. Mario Michelino

Presidente O.D.C.E.C. Napoli
Presidente C.O.A. Napoli
Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Moderazione

dott. Raffaele D'Arco

Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Relazioni

dott. Renato Polise
dott. Nuna Maione
avv. Camillo Bruno

Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli
Vice presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli
Presidente Libera Unione Forense

Risposte ai quesiti

L'evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione contattare l'indirizzo mail napoli@andoc.info - cell. 335.5457743.

La piattaforma utilizzata sarà quella di Zoom e l'accesso sarà consentito a partire dalle ore 10,50. Si raccomanda di scaricare la piattaforma con congruo anticipo al seguente indirizzo <https://zoom.us/support/download>. La partecipazione all'evento attribuirà n. 2 crediti formativi e saranno riconosciuti ai commercialisti/revisori che si registreranno preventivamente sul sito www.odcec.napoli.it/eventi e, successivamente, autocertificheranno "online", entro sette giorni dal webinar, nella stessa pagina, l'avvenuta partecipazione.

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEMA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban **IT74S0711003400000000007575** per euro 30,00 (TRENTA/00) quale quota d'iscrizione 2020 o, in alternativa, per € 50,00 (CINQUANTA/00) quale quota per il biennio 2020/2021.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto, dottore
commercialista/esperto contabile iscritto al n° dell'Albo
dell'ODCEC di, n a t o a
.....
il C.F.....,

CONSAPEVOLE

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per
le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

di aver partecipato al **webinar** dal titolo

.....
.....

organizzato dall'Odcec Napoli il, e di aver conseguito i relativi crediti
formativi professionali (CFP).

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

In fede



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Impatto del Decreto «Rilancio Italia»
(n. 34/2020)

Nuna Maione – Vice Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

D.L. 34/2020

Art. 158

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Art. 149

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta



ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento

Autotutela

Acquiescenza

Definizione delle sanzioni

Reclamo e mediazione

Conciliazione

Adesione all'accertamento



AUTOTUTELA

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, dallo stesso Ufficio che lo ha emesso, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

La domanda in carta libera deve contenere un’esposizione sintetica dei fatti e deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

- ▶ l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- ▶ i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.



AUTOTUTELA

Casi più frequenti di autotutela:

- ▶ errore di persona;
 - ▶ evidente errore logico o di calcolo;
 - ▶ errore sul presupposto dell'imposta;
 - ▶ doppia imposizione;
 - ▶ mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - ▶ mancanza di documentazione successivamente presentata;
 - ▶ sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - ▶ errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
- 

AUTOTUTELA

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- ▶ il giudizio è ancora pendente;
- ▶ l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- ▶ il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.



ACQUIESCENZA

Art. 15 comma 1, D.Lgs. 218/97

Accettazione dell'atto di accertamento con vantaggio della riduzione a 1/3 delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente:

- ▶ rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento
- ▶ rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- ▶ paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.



ACQUIESCENZA

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di $\frac{1}{3}$ della sanzione indicata.

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, con modello F24 o il modello F23.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.



RECLAMO MEDIAZIONE

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall'art. 39, c.9, del D.L. 98/2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel D.Lgs. 546/92 (poi modificato dall'art. 9, c.1, lett. l, del D.Lgs. 156/2015 e dall'art. 10 del D.L. 50/2017).

Si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (articolo 10 del D.L. 50/2017) per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1^o gennaio 2018



RECLAMO MEDIAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte D.Lgs. 156/2015 non è più necessario inserire l'istanza ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92 poiché il ricorso (quando il valore della controversia non supera euro 50.000) produce automaticamente gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione.



RECLAMO MEDIAZIONE


La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- ▶ avviso di accertamento
- ▶ avviso di liquidazione
- ▶ provvedimento che irroga le sanzioni
- ▶ ruolo
- ▶ rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- ▶ diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- ▶ cartelle di pagamento per vizi propri
- ▶ fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602/73)
- ▶ iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602/73)
- ▶ ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.



RECLAMO MEDIAZIONE

A titolo esemplificativo l'istanza è improponibile in caso di impugnazione:

- ▶ di valore superiore a cinquantamila euro
 - ▶ di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
 - ▶ riguardanti atti non impugnabili
 - ▶ di provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21 ("Sanzioni accessorie") del D.Lgs. 472/97.
 - ▶ riguardanti istanze di cui all'articolo 22 ("Ipoteca e sequestro conservativo") del D.Lgs. 472/97.
- 

RECLAMO MEDIAZIONE

Valore della controversia: importo del tributo contestato, al netto di interessi, sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/92.



RECLAMO MEDIAZIONE

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

A tale termine di novanta giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.



RECLAMO MEDIAZIONE

Beneficio: automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.



RECLAMO MEDIAZIONE

Trascorsi novanta giorni dall'invio del ricorso/reclamo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado (D.Lgs. 156/2015), anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.

Può essere proposta:

- ▶ dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
- ▶ dalle parti stesse.

Il tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.

La **conciliazione in udienza** (art. 48 bis D.Lgs. 546/92) può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.

Se si raggiunge l'accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione di un verbale, in udienza nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La **conciliazione fuori udienza** (art. 48 D.Lgs. 546/92) viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, fino all'udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Commissione l'accordo, sottoscritto personalmente dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione.

A seguito di tale accordo il giudizio si estingue.

Beneficio: riduzione delle sanzioni del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il **perfezionamento** della procedura non si realizza più con il pagamento dell'intero importo (o della prima rata), ma con la **sottoscrizione dell'accordo** (in caso di conciliazione fuori udienza) o con la **redazione del processo verbale** (in caso di conciliazione in udienza); e sia l'accordo che il processo verbale, nei quali sono indicati termini e modalità per il pagamento, costituiscono **titolo per la riscossione**.

Da qui il carattere novativo dell'accordo conciliativo, mediante il quale viene estinta e sostituita la precedente obbligazione.

Successivamente al versamento, è infine opportuno che il contribuente consegni celermente all'ufficio copia della relativa quietanza, il quale provvede a informare la Commissione tributaria.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. 218/97

Consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

E' un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Beneficio: riduzione delle sanzioni alla misura di $1/3$ del minimo previsto dalla legge.

Per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Effetto "premiale": abbattimento fino $1/3$ delle sanzioni penali previste e non applicazione delle sanzioni accessorie.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Iniziativa d'ufficio

L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Richiesta del contribuente

Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- ▶ prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- ▶ dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta, a mezzo posta raccomandata e, di recente, anche a mezzo pec.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.

Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate è effettuata dopo la scadenza del termine di sospensione.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- ▶ in **unica soluzione**, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- ▶ in **forma rateale** in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il D.L. 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.



CIRCOLARE 6/E 2020

Procedure di gestione del procedimento di adesione “a distanza” per la tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

FASI:

1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio);
2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;



CIRCOLARE 6/E 2020

3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione;
6. stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine ovvero con firma digitale) da parte del contribuente o del suo rappresentante;



CIRCOLARE 6/E 2020

FASI

7. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
8. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio, ovvero sottoscrizione con firma digitale;
9. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.



NOVITA' D.L. 34/2020

Art. 158

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.



NOVITA' D.L. 34/2020

Sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità.

A questa sospensione si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.

Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.



NOVITA' D.L. 34/2020

Art. 149

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta



NOVITA' D.L. 34/2020

1, Sono prorogati al **16 settembre 2020 i termini di versamento** delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita i sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;



NOVITA' D.L. 34/2020

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.



NOVITA' D.L. 34/2020

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. E' prorogato **al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso** di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.



NOVITA' D.L. 34/2020

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.





ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI



D.L. RILANCIO ITALIA (n. 34/2020)

IL DIFFERIMENTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

RENATO POLISE – POLISE@STUDIOPOLISE.NET

La sospensione dei termini processuali

2



Art. 83 D.L. n. 18/2020

- ▶ L'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha disposto il rinvio delle udienze relative ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020.
- ▶ Ha sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, in genere, tutti i termini procedurali.
- ▶ Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- ▶ Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo [17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.](#)

Art. 36 del D.L. n. 23/2020

- ▶ Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.
- ▶ In sintesi: il periodo di sospensione per effetto del combinato disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020 è pari a 64 giorni (9 marzo – 11 maggio) e riprende a decorrere dal 12 maggio.

I termini a ritroso

- ▶ Nell'ipotesi di termini computati a ritroso, i quali ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo tale da consentirne il rispetto.

Sovrapposizione del termine di sopensione con il periodo feriale

6



Sovrapposizione del termine di sospensione con il periodo feriale

7

- ▶ *la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).*
- ▶ ESEMPIO: appello relativo a sentenza CTP depositata il 22/01/2020
- ▶ TERMINE LUNGO ORDINARIO PER APPELLO 22/07/2020
 - ▶ Se cumulo COVID e FERIALE (64 + 31) = 25 ottobre
 - ▶ Se non cumulo la sospensione feriale = 24 settembre
 - ▶ Prudenzialmente si consiglia di non cumulare i termini e notificare il 24 settembre

Art. 29, comma 3, D.L. 23/2020

- ▶ In deroga al termine fissato dall'art. 67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la proroga di cui all'art. 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori;
- ▶ Il riferimento all'art. 73 è evidentemente erroneo;
- ▶ La sospensione di 64 gg. vale anche per gli Uffici.

L'attività dell'agente della riscossione

9



Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni (Art. 152)

- ▶ Nel periodo intercorrente tra 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione.
- ▶ Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione.

Sospensione delle verifiche ex art. 48bis (art. 153)

- ▶ **Art. 48bis del D.P.R. N. 602/73:** A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#) comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

Sospensione dell'operatività dell'art. 48bis

12

- ▶ Nel periodo fra 8 marzo e 31 agosto 2020 non si applicano le disposizioni dell'articolo [48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo [48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

- ▶ L'art. 154 rimodula l'art. 68 del D.L. n. 18/2020
- ▶ Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di comunicazione presa in carico di «ruoli» tributari e previdenziali.
- ▶ I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
- ▶ Si applicano le disposizioni di cui all'articolo [12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#).
- ▶ 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad atti di recupero di imposte doganali e alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali ...

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

14

- ▶ Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive ...

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

15

- ▶ Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli [3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#), all'articolo [16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ROTTAMAZIONI, SALDO E STRALCIO) non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo [3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018](#) (tolleranza di ritardi non superiori a 5 giorni)

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

16

- ▶ Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

17

- ▶ Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo [67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), (8 MARZO – 31 MAGGIO) scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, SONO EMESSI entro il 31 dicembre 2020 e SONO NOTIFICATI nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

18

- ▶ Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
- ▶ a) comunicazioni di cui agli articoli [36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);
- ▶ b) comunicazioni di cui all'articolo [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

19

- ▶ c) inviti all'adempimento di cui all'articolo [21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](#);
- ▶ d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo [23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

- ▶ e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo [5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo [17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#);
- ▶ f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

21

- ▶ Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

- ▶ I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono prorogati di un anno relativamente:
- ▶ a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli [36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

- ▶ b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ▶ c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

24

- ▶ Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo [20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

25

- ▶ Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo [20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,](#) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Art. 157, proroga dei termini per l'Ufficio

26

- ▶ Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Art. 144, rimessione in termini dei mancati versamenti

- ▶ 1. I versamenti delle somme dovute a seguito di «avvisi bonari», in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
- ▶ 2. I versamenti delle somme dovute a seguito di «avvisi bonari», in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
- ▶

Art. 144, rimessione in termini dei mancati versamenti

- ▶ 3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese